

# POLIZZA GLOBALE FABBRICATI

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

---

## SET INFORMATIVO

---

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 1/12/2020

---

POLIZZA INCENDIO E RCT  
PRODOTTO "GLOBALE FABBRICATI" – 12/2020

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza protegge i condomini dalle conseguenze economiche causate da imprevisti che possono colpire il fabbricato, nonché dalle richieste di risarcimento per eventuali danni a terzi – compresi gli altri condomini – di cui sono responsabili e che derivano dalla proprietà o dalla conduzione del fabbricato.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione incendio – i danni materiali e diretti causati al fabbricato da una serie di eventi, quali ad esempio, l'incendio, l'azione del fulmine, l'esplosione o lo scoppio, lo sviluppo di fumi, gas, vapori, fenomeni elettrici, ed altro.

- ✓ Sezione responsabilità civile – la Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. La proprietà di viali, giardini, alberi di alto fusto, muri di cinta, recinzioni, cancelli ed altre dipendenze del fabbricato. Da caduta di neve o ghiaccio dai tetti. Danni causati dai dipendenti dell'Assicurato addetti al fabbricato.

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali per la Sezione Incendio, tra le quali:

- Fuoriuscita d'acqua e/o liquidi
- Gelo
- Ricerca e riparazione del guasto
- Trabocco e rigurgito
- Eventi atmosferici

- Eventi sociopolitici
- I danni derivanti da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali
- Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo
- Danni derivanti dall'esercizio negli appartamenti di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte dagli assicurati

Nonché per la Sezione Responsabilità civile

- Responsabilità civile dell'Amministratore



### Che cosa non è assicurato?

#### × Sezione incendio

- Fabbricati costruiti con materiali combustibili. Fabbricati non destinati prevalentemente a civili abitazioni, uffici o studi professionali
- I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- I danni determinati da dolo dell'Assicurato
- I danni provocati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane
- Da fuoriuscita di liquidi causati da corrosione e usura

× Sezione Responsabilità civile

- Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione
  - Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
  - Quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, \_\_\_\_\_ gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata
  - Le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e loro occasionali che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio



**Ci sono limiti di copertura?**

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce il danno fino alla somma massima assicurata per ogni garanzia prestata, e stabilita in polizza.



**Dove vale la copertura?**

- ✓ Sezione Incendio – presso l'ubicazione indicata in polizza
- ✓ Sezione Responsabilità Civile – per il fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza



**Che obblighi ho?**

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



**Quando e come devo pagare?**

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza



**Come posso disdire la polizza?**

- ✓ E' possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

POLIZZA MULTIGARANZIA  
PRODOTTO "GLOBALE FABBRICATI"

**DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE  
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 12/2020 – ultima disponibile**

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

#### Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

**Assicuratrice Milanese S.p.A.** Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web [www.assicuratricemilane.it](http://www.assicuratricemilane.it) – indirizzo di posta elettronica: [info@assicuratricemilane.it](mailto:info@assicuratricemilane.it) – [assicuratricemilane@legalmail.it](mailto:assicuratricemilane@legalmail.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

#### Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 54.941.423, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 50.000.000,44. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 101.727.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 26.371.658 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 8.013.039. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 231,88% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 763,13%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2021.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link:

[Relazione-Annuale-sulla-Solvibilita-e-Condizione-Finanziaria-SFCR-Indi....pdf \(assicuratricemilane.it\)](#)

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza protegge i condomini dalle conseguenze economiche causate da imprevisti che possono colpire il fabbricato, nonché dalle richieste di risarcimento per eventuali danni a terzi – compresi gli altri condomini – di cui sono responsabili e che derivano dalla proprietà o dalla conduzione del fabbricato.



### Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Globale fabbricati

#### SEZIONE INCENDIO

Vengono coperti dalla presente Sezione, i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato, provocati da:

- Azioni compiute allo scopo di impedire od arrestare l'incendio
- Caduta di aeromobili
- Onda sonora
- Urto di veicoli stradali e natanti
- Caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili
- Furto di fissi ed infissi ad uso comune
- Rottura accidentale di lastre

Nonché a seguito degli eventi coperti dalla polizza

- Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro
- I danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato
- Le spese a carico dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti elettrici al servizio del fabbricato, da parte delle imprese fornitrici
- Le spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas di pertinenza del fabbricato

#### SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato
- La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale delle tubazioni e degli impianti fissi del fabbricato
- I danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole e di servizi
- I danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria e del suolo
- La responsabilità civile, che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale – lavoratori non dipendenti
- Le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i dipendenti addetti al fabbricato per gli infortuni da loro sofferti

### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

#### Opzioni con riduzioni di premio

#### SEZIONE INCENDIO

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

#### SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

#### Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

#### SEZIONE INCENDIO

- FUORIUSCITA ACQUA E/O LIQUIDI
  - È possibile estendere le coperture assicurative ai danni materiali e diretti riportati dal fabbricato in conseguenza di fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di tubazioni ed impianti fissi
- GELO, TRABOCCO E RIGURGITO
  - E' possibile estendere le coperture assicurative ai danni materiali e diretti riportati dal fabbricato a seguito di:
    - Fuoriuscita di acqua conseguente a rottura di tubazioni causata da gelo
    - Rigurgito e trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del fabbricato per occlusione delle relative tubazioni, nonché da rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato.
- RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

- E' possibile estendere le coperture assicurative alle spese derivanti dalla riparazioni o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi collocati nel fabbricato nel quale la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.  
La presente estensione di garanzia viene prestata solo a seguito di danno indennizzabile a termini delle garanzie Fuoriuscita di acqua e/o liquidi
- **EVENTI ATMOSFERICI, SOVRACCARICO NEVE ED EVENTI SOCIOPOLITICI**
  - E' possibile estendere le coperture assicurative ai danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da grandine, vento, cose abbattute e cose trasportate dal vento, acqua penetrata all'interno del fabbricato, sovraccarico neve, tumulti popolari, sciopero, sommosse; causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; occupazione non militare del fabbricato

#### **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- **RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CONDUZIONE DEGLI APPARTAMENTI E DA SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FAMILIARE**
  - E' possibile estendere le coperture assicurative ai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza della conduzione degli appartamenti o dei locali adibiti ad ufficio o studi professionali. Sono altresì compresi i danni derivanti da fuoriuscita di liquidi in conseguenza della conduzione dell'appartamento.
- **RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINISTRATORE**
  - E' possibile estendere le coperture assicurative alle somme che l'Amministratore sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni materiali a persone o cose e per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in dipendenza dell'attività di Amministrazione del condominio assicurato, comprese le eventuali multe od ammende inflitte al condominio o ai singoli condomini. La garanzia è altresì operante per il fatto di collaboratori e dipendenti del cui operato l'Amministratore debba rispondere a norma di Legge.



#### **Che cosa non è assicurato?**

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Globale fabbricati

#### **SEZIONE INCENDIO**

- I danni verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo
- I danni causati da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali
- I danni alle lampade elettriche, nonché i danni di fenomeno elettrico provocati da usura o manomissioni
- I danni alle lastre, verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai
- I danni provocati da ritardi nel ripristino del fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali
- I danni agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto del materiale

#### **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- I danni da furto
- I danni cagionati dall'esistenza o dalla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto o altre sostanze considerate "tossico nocive" dai vigenti regolamenti
- Le responsabilità derivanti al committente in Casio di lavori di straordinaria manutenzione

Opzioni con riduzioni di premio

#### **SEZIONE INCENDIO**

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

#### **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

#### **SEZIONE INCENDIO**

- **FUORIUSCITA ACQUA E/O LIQUIDI**
  - i danni provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture interne e/o esterne e/o interrate, non al servizio diretto ed esclusivo del fabbricato assicurato
- **GELO, TRABOCCO E RIGURGITO**
  - I danni provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da gelo per rottura di condutture installate all'esterno della costruzione o interrate, nonché le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire gli impianti o parte degli stessi
  - I danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria pubblica, nonché le spese per la ricerca del guasto e per la riparazione dell'impianto

- RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
  - Non è prevista alcuna specifica esclusione
- EVENTI ATMOSFERICI, SOVRACCARICO NEVE ED EVENTI SOCIOPOLITICI  
(Per le garanzie Eventi atmosferici e Sovraccarico neve)
  - I danni a tende e relativi sostegni ed a cavi aerei
  - I danni ad antenne, insegne ed altri enti all'aperto
  - I danni a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei fissi ed infissi
  - I danni a capannoni pressostatici e simili
  - I danni alle cose mobili poste all'esterno del corpo del fabbricato

Nonché quelli, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici coperti dalla garanzia e causati da:

- Cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
- Alluvioni, inondazioni o allagamenti
- Mareggiate e penetrazioni di acqua marina
- Rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua

(Per la garanzia Eventi sociopolitici)

- I danni da furto nonché quelli a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, di imbrattamento e/o deturpamento delle facciate e/o parti esterne del fabbricato
- I danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, od in occasione di serrata
- I danni alle cose mobili poste all'esterno del corpo di fabbricato

## SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CONDUZIONE DEGLI APPARTAMENTI E DA SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FAMILIARE
  - I danni derivanti dall'esercizio negli appartamenti di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte dagli Assicurati
  - I danni da furto
  - I danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo
  - I danni arrecati all'appartamento occupato dal conduttore al quale sia imputabile il sinistro
- RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINISTRATORE
  - Il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte personalmente all'Amministratore
  - I danni dei quali l'Amministratore debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento di denaro o di titoli al portatore
  - I danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste dalle disposizioni di Legge



### Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Globale fabbricati

## SEZIONE INCENDIO

- FENOMENI ELETTRICI
  - La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100 per sinistro relativamente ad impianti realizzati nel completo rispetto delle normative vigenti e certificati, con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata sul fabbricato per sinistro e per anno
  - Diversamente, la garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 300 per sinistro per impianti non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente, con il limite di indennizzo Di Euro 1.500 per sinistro e per anno.
- ROTTURA ACCIDENTALE DI LASTRE
  - La garanzia viene prestata nel limite del 3 per mille della somma assicurata sul fabbricato con il massimo di Euro 5.000 per sinistro e per anno, con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per sinistro
- SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
  - La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 20.000
- SPESE DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DLE GAS
  - La garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di Euro 1.500 per anno, con l'applicazione di una franchigia di Euro 100 per sinistro.

#### **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- DANNI DA FUORIUSCITA DI LIQUIDI
  - La garanzia viene prestata nel limite di indennizzo di Euro 50.00 per sinistro e per anno
- INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA'
  - La garanzia viene prestata nel limite di indennizzo del 20% del massimale assicurato con il massimo di Euro 100.000 per sinistro
- RESPONSABILITA' CIVILE VERSO ADDETTI AL FABBRICATO
  - La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale assicurato
  - La garanzia viene altresì prestata nel limite di Euro 150.000 per lesioni personali involontariamente cagionate ai sostituti occasionali degli addetti al fabbricato in conseguenza dell'attività da loro svolta presso il fabbricato

Opzioni con riduzioni di premio

#### **SEZIONE INCENDIO**

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

#### **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- Non sono previste opzioni con riduzioni di premio

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

#### **SEZIONE INCENDIO**

- FUORIUSCITA ACQUA E/O LIQUIDI
  - La garanzia viene prestata senza applicazione di alcuna franchigia per i fabbricati costruiti o integralmente ristrutturati anche negli impianti dopo il 1/1/1994
  - La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per sinistro per i fabbricati antecedenti al 1994
- GELO, TRABOCCO E RIGURGITO
  - GELO
    - La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro, nel limite di Euro 1.500 per sinistro ed Euro 5.000 per anno
  - TRABOCCO E RIGURGITO
    - La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per sinistro con il limite massimo di indennizzo di Euro 10.000
- RICERCA GUASTI
  - La garanzia viene prestata con l'applicazione di Euro 150 per sinistro per i fabbricati costruiti o integralmente ristrutturati anche negli impianti dopo il 1/1/1994, con il limite massimo di indennizzo di Euro 10.000
  - La garanzia viene prestata con l'applicazione di Euro 250 per sinistro per i fabbricati antecedenti al 1994, con il limite massimo di indennizzo di EURO 5.000
- EVENTI ATMOSFERICI, SOVRACCARICO NEVE ED EVENTI SOCIOPOLITICI
  - GRANDINE
    - La garanzia viene prestata nel limite di Euro 25.000 per sinistro e per anno, per i danni subiti da coperture in cemento amianto, fibrocemento, manufatti in materiale plastico, vetrate, lucernari, verande, fissi ed infissi
    - La garanzia viene prestata nel limite di Euro 15.000 per sinistro e per anno, per i danni subiti da pannelli solari
  - SOVRACCARICO NEVE
    - La garanzia viene prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per il fabbricato, con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro
  - EVENTI SOCIOPOLITICI
    - La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ogni sinistro

#### **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CONDUZIONE DEGLI APPARTAMENTI E DA SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FAMILIARE
  - DANNI DA FUORIUSCITA DI ACQUA E LIQUIDI
    - La garanzia viene prestata nel limite massimo di indennizzo di Euro 50.000 per sinistro e
- RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINISTRATORE
  - La garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo di Euro 50.000 per sinistro e per anno, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300





## Che obblighi ho?

### Cosa fare in caso di sinistro

- Denuncia di sinistro

**SEZIONE INCENDIO**

- I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Nel caso di ipotesi di reato, la denuncia deve essere inoltrata all'Impresa ed all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno
- Tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato
- Predisporre un elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate
- Tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova
- Fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova

- Assistenza diretta / in convenzione

**SEZIONE INCENDIO**

- Non prevista

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- Non prevista

- Gestione da parte di altre imprese

**SEZIONE INCENDIO**

- Non prevista

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- Non prevista

- Prescrizione

**SEZIONE INCENDIO**

- I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento

### Dichiarazioni inesatte o reticenti

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni –

### Obblighi della Società

**SEZIONE INCENDIO**

- Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuto la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

- In conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, l'Impresa ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato



### Quando e come devo pagare?

#### Premio

- Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Globale fabbricati
- Frazionamento
  - Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale
- Adeguamento – non è previsto alcun adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate.

#### Rimborso

- In caso di recesso per sinistro esercitato in base alle condizioni di polizza, il Contraente ha diritto al rimborso del premio entro il trentesimo giorno successivo alla data di effetto del recesso, della parte di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Durata

- Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Globale fabbricati

#### Sospensione

- Non è possibile sospendere le garanzie assicurative in corso di contratto



### Come posso disdire la polizza?

#### Ripensamento dopo la stipulazione

- Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione

#### Risoluzione

- Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Globale fabbricati



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto agli amministratori di condomini ed ai proprietari di fabbricati adibiti ad uso civile – compresi uffici e studi professionali



### Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 25% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: [servizio.reclami@assicuratricemilanese.it](mailto:servizio.reclami@assicuratricemilanese.it)
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

### All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

**IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**

**Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma**

**Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353**

**PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)**

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

**Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione "Reclami", è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza**

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a></p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a></p> <p>Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare il numero 059/7479112</li> <li>• Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@assicuratricemilanese.it">info@assicuratricemilanese.it</a></li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

# *"POLIZZA GLOBALE FABBRICATI"*

---

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" DEL TAVOLO  
TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI

---

Il presente Documento   redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.  209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullit  o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

### AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.  7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – [www.assicuratricemilane.it](http://www.assicuratricemilane.it) –   disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.

L'accesso   gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b>	<b>2</b>
------------------	----------

<b>NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b>	<b>4</b>
---	----------

<b>SEZIONE INCENDIO</b>	<b>4</b>
-------------------------	----------

• CHE COSA POSSO ASSICURARE	4
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	6
• CHE COSA NON � ASSICURATO	7
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	8
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	9

<b>SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO</b>	<b>10</b>
--	-----------

• CHE COSA POSSO ASSICURARE	10
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	11
• CHE COSA NON � ASSICURATO	12
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	13
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	13



## GLOSSARIO

**Assicurato**

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

**Cose**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato**

Il complesso delle opere edili costituenti l'intera costruzione ovvero porzione di essa (ivi comprese le rispettive quote di Fabbricato costituenti proprietà comune), esclusa l'area, ma comprese anche:

- opere di fondazione o interrato;
- fissi e infissi;
- impianti elettrici fissi;
- impianto di distribuzione del gas al servizio del fabbricato e/o dei singoli Condomini;
- impianti idrici ed igienici;
- impianti fissi di riscaldamento comprese caldaie per riscaldamento autonomo e condizionamento d'aria;
- ascensori e montacarichi;
- altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o per destinazione;
- pannelli solari per il riscaldamento e/o fotovoltaici
- antenne radio-telericeventi;
- cantine, box, altre eventuali dipendenze, il tutto anche se in corpi separati;
- piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate, parchi e giardini, compresi alberi anche di alto fusto;
- tappezzerie, tinteggiature, moquettes e simili;
- affreschi e statue che non abbiano valore artistico;

Nel caso di assicurazione dell'intero fabbricato in condominio sono compresi anche:

- cose mobili, mobilio, arredamento, macchine, attrezzi e/o attrezzature, materiali e scorte (esclusi comunque veicoli e/o natanti assoggettati al Decreto Legislativo 205/2009 e successive modifiche o integrazioni, valori e cose aventi valore artistico) il tutto fino a € 15.000,00 e solo se di proprietà condominiale (restano comunque esclusi beni e/o cose dei singoli condomini e/o di Terzi e dell'Amministratore);

**Fissi ed infissi**

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finimento o protezione.

**Franchigia**

La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

**Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo / Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Lastre**

Tutte le lastre di cristallo, vetro e policarbonato – vetro stratificato anticrimine - nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni - poste sugli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del Fabbricato descritto in polizza, esclusi i lucernari.

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scoperto**

La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Società**

L'impresa assicuratrice.



## **NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**

### **Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. II – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. III – Modifiche dell'assicurazione – Aggravamento del rischio – Diminuzione del rischio**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. IV – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione in corso.

### **Art. V – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

### **Art. VI – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. VII – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### **Art. VIII – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.





## SEZIONE INCENDIO

### COSA POSSO ASSICURARE

#### Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali e diretti al fabbricato descritto nella scheda di polizza anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, provocati da:

- a) Incendio;
- b) Azione del fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti **(salvo quanto previsto al successivo punto e)**;
- c) Esplosione o Scoppio, non causati da ordigni esplosivi;
- d) Sviluppo di fumi, gas, vapori;
- e) Fenomeni elettrici che si manifestassero su impianti, circuiti od apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi, telefonici, citofonici, di video-sorveglianza, di automazione e controllo, impianti d'antenna, purché **fissi e stabilmente installati al servizio comune del fabbricato ed escluso qualsiasi apparecchiatura mobile**, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;  
**con applicazione:**
  - della franchigia di € 100,00 per sinistro relativamente ad impianti realizzati nel completo rispetto delle normative esistenti in materia di impianti elettrici civili e certificati dall'installatore in adempimento di quanto disposto dalla legge n. 17/2007 e successive modifiche o integrazioni, e con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata sul fabbricato per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
  - della franchigia di € 300,00 per sinistro per impianti con caratteristiche non rientranti nel punto precedente e con il limite di indennizzo di € 1.500,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo;
- f) azioni compiute allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; sono altresì rimborsate le spese fatte per evitare il sinistro o per diminuirne le conseguenze.

Sono inoltre compresi i danni cagionati da:

- g) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
- h) onda sonora causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono;
- i) urto di veicoli stradali e natanti **non appartenenti o in uso all' Assicurato**;
- j) caduta rovinosa di ascensori, montacarichi e simili compresi i danneggiamenti agli impianti;
- k) furto di fissi ed infissi ad uso comune - comprese le porte d'ingresso ai singoli appartamenti-o guasti arrecati agli stessi dai ladri;
- l) rottura accidentale di Lastre - compreso il rimborso delle spese necessarie per rimpiazzare le suddette Lastre - **fino alla concorrenza del 3 per mille della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 5.000,00 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo e previo applicazione della franchigia di € 150,00 per ogni sinistro.**

Nel caso di fabbricato unifamiliare (es.: villa, villetta e villetta a schiera e fabbricati senza parti comuni in genere) i danni previsti ai punti k) ed l) sono compresi **solo per quanto posto a protezione delle luci e degli accessi esterni.**

#### Art. 1.2 – Ulteriori garanzie oggetto dell'assicurazione

In caso di danni al fabbricato provocati da uno degli eventi coperti da Assicurazione, la Società si obbliga ad indennizzare o rimborsare, **nei limiti della somma assicurata:**

- d) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo/risarcimento pagabile a termini di polizza**; in caso di danno totale al fabbricato o che comunque coinvolge l'intera somma assicurata la presente garanzia si intende prestata anche in aumento alla somma assicurata stessa **fino alla concorrenza massima di € 20.000,00; resta comunque escluso ogni maggior onere derivante dallo smaltimento di materiali considerati "tossici o nocivi" (es: eternit, piombo, ...) dalle vigenti normative;**
- e) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo del suo ripristino, **con il massimo di un anno.** I locali occupati dall' Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. **L'indennizzo/risarcimento spetta esclusivamente per il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati e comunque non potrà superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole porzioni sinistrate;**
- c) le spese poste a carico dell'Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici, al servizio del fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti;

la Società indennizza inoltre:

- d) le spese sostenute per riparare l'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza del fabbricato assicurato, **con esclusione dei danni subiti da tubazioni interrate**, nel caso di guasto accidentale che determini o che possa determinare fuga di gas; **detta garanzia è valida ed operante a condizione che l'impianto nel quale si è determinato il guasto risulti certificato dall'installatore come previsto in sede di attuazione della legge 46/90 e che venga rilasciato dal riparatore un'attestazione di conformità in merito al lavoro eseguito (certificato di conformità e attestazione devono essere forniti dall'Assicurato su richiesta della Società); la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 1.500,00 per annualità assicurativa e previa detrazione della franchigia di € 100,00 per sinistro.**



## **GARANZIE FACOLTATIVE**

*Operanti solo per le garanzie per le quali è indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza*

### **Art. 1.3 – Fuoriuscita acqua e/o liquidi**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali e diretti riportati dal fabbricato descritto nel frontespizio di Polizza in conseguenza di fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di tubazioni ed impianti fissi al servizio del fabbricato stesso. **Sono esclusi i danni derivanti da trabocco, rigurgito e da gelo, nonché le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire gli impianti o parti degli stessi.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato:

- a) **senza applicazione di alcuna franchigia per i fabbricati costruiti o integralmente ristrutturati anche negli impianti dopo il 01/01/1994 e sempre che per la realizzazione degli impianti di adduzione e scarico, non considerando pluviali e grondaie ed impianti di riscaldamento, sono stati adottati i materiali sintetici di recente tecnologia (condutture / tubazioni in materia plastica usata per gli impianti idrici e di scarico negli impianti civili);**
- b) **previa detrazione per singolo sinistro della franchigia di € 150,00 per fabbricati antecedenti al 1994 o con impianti realizzati con materiali diversi da quelli di cui sopra.**

### **Art. 1.4 – Gelo**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali e diretti riportati dal Fabbricato descritto nel frontespizio di Polizza a seguito di fuoriuscita di acqua conseguente a rottura di tubazioni dello stesso Fabbricato, causata da gelo.

**Ai fini dell'operatività della presente garanzia il fabbricato deve essere provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente attivato.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società liquiderà importo superiore a € 1.500,00 per ogni sinistro e di € 5.000,00 per anno assicurativo.**

### **Art. 1.5 – Trabocco e Rigurgito**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali e diretti riportati dal fabbricato descritto nel frontespizio di polizza in conseguenza di rigurgito e trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del fabbricato per occlusione delle relative tubazioni nonché rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato stesso.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società liquiderà per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, importo superiore € 10.000,00.**

### **Art. 1.6 – Ricerca e riparazione del guasto**

In caso di danno indennizzabile a **termini delle garanzie Fuoriuscita acqua (art. 1.3), Gelo (art. 1.4) o Responsabilità civile verso terzi per danni da fuoriuscita di liquidi (art. 2.3)**, la Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nel fabbricato nel quale la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione:

- a) **della franchigia di € 150,00 per i fabbricati costruiti o integralmente ristrutturati anche negli impianti dopo il 01/01/1994 e sempre che per la realizzazione degli impianti di adduzione e scarico, non considerando pluviali e grondaie, sono stati adottati integralmente i materiali sintetici di nuova tecnologia (condutture / tubazioni in materia plastica usata per gli impianti idrici e di scarico negli impianti civili);**  
oppure diversamente
- b) **previa detrazione per singolo sinistro della franchigia di € 250,00, da considerare unica con quella da acqua condotta prevista all'art. 1.1) punto b) che deve quindi intendersi integralmente assorbita dalla presente, per fabbricati antecedenti al 1994 o con impianti realizzati con materiali diversi da quelli di cui sopra.**

**In nessun caso la Società liquiderà per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, importo superiore al 5 per mille della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per i fabbricati di cui al punto a) e di € 5.000 per fabbricati di cui al punto b) e per entrambe le tipologie - a) e b) - relativamente ad impianti e/o tubazioni interati € 1.500,00.**

### **Art. 1.7 – Eventi atmosferici e sovraccarico di neve**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato descritto nel frontespizio di polizza da:

1. grandine, compresi, **con un limite di:**
  - **€ 25.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo**, i danni subiti da coperture in cemento amianto fibrocemento, manufatti in materia plastica, vetrate, lucernari, verande, fissi ed infissi;
  - **€ 15.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo**, i danni subiti da pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici);
2. vento (**sotto forma di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali**);
3. cose abbattute e cose trasportate dal vento;
4. acqua penetrata all'interno del fabbricato:
  - attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, a fissi ed infissi, causate da vento (nelle forme di cui al punto 2 che precede) o grandine;
  - per intasamento delle grondaie e dei pluviali, **causato esclusivamente da grandine o neve;**
5. sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari, di fissi ed infissi, **sino alla concorrenza del 50% della somma complessivamente assicurata per il fabbricato. Questa garanzia non è prestata per i fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.**

**L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.**

### **Art. 1.8 – Eventi sociopolitici**

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti della somma assicurata**, i danni materiali e diretti al Fabbricato descritto nel frontespizio di polizza, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

La garanzia è estesa all'occupazione non militare del fabbricato. **Se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio, Esplosione, Scoppio.**

**L'indennizzo verrà liquidato previa detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.**



---

## **COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO**

---

### **Art. 1.9 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che:

1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà e allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui delle parti suddette **e con il limite di indennizzo/risarcimento pari al doppio del valore del fabbricato stimato come al precedente punto 2.**

Il pagamento dell'indennizzo/risarcimento **resta limitato al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come previsto al punto 2. del presente articolo**, mentre il supplemento di indennità a nuovo pari alla differenza tra le stime di cui ai punti 1. e 2. verrà corrisposto a **condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti.**

Per i danni a coperture o manufatti in cemento-amianto e/o a pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici), il pagamento dell'indennizzo/risarcimento **resta limitato al valore al momento del sinistro determinato come previsto al punto 2. del presente articolo.**

Per danni alle lastre si stima la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro di tutte le lastre danneggiate e l'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre il valore dei residui.

Per le cose mobili (come previsto alla definizione di fabbricato) il pagamento dell'indennizzo **resta limitato al valore delle cose stesse al momento del sinistro tenendo conto cioè del degrado per vetustà e dello stato di conservazione.**

**Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1.11.**

### **Art. 1.10 – Esercizio dei diritti nascenti dalla Polizza**

I diritti, le ragioni e le azioni derivanti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente, anche in relazione alle cose assicurate di proprietà di terzi. Compete di conseguenza al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che debbono considerarsi vincolanti anche per i terzi per i quali l'Assicurazione risulta stipulata, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a favore di terzi non potrà tuttavia essere pagato se non con l'intervento o il consenso dei medesimi.

### **Art. 1.11 – Somma assicurata ed Assicurazione parziale**

La somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato. Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, in base al quale è stato calcolato il premio anche per l'Assicurazione di Responsabilità civile, non corrisponde alla somma assicurata, l'indennizzo/risarcimento dovuto dalla Società, sarà ridotto in proporzione del rapporto tra detta somma assicurata ed il valore di ricostruzione a nuovo risultante al momento del sinistro. Si conviene comunque fra le parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale, se il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato risulterà inferiore o uguale alla somma assicurata aumentata del 10%. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale si applicherà sull'eccedenza.

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale di cui sopra non si terrà conto delle cose mobili "condominiali" di cui alla definizione di fabbricato.



## **COSA NON È ASSICURATO**

### **Art. 1.12 – Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto disciplinato dalla garanzia Eventi sociopolitici, se operante;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, mareggiate, frane, valanghe, slavine, salvo quanto disciplinato dalla garanzia Eventi atmosferici e sovraccarico di neve, se operante;
- e) causati da umidità, stilibicidie o insalubrità dei locali;
- f) alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici, alle resistenze scoperte ai fusibili e agli scaricatori di linea causati da fenomeni elettrici, nonché i danni di fenomeno elettrico provocati da usura o manomissioni;
- g) alle lastre, verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- h) provocati da ritardi nel ripristino del fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali;
- i) da fuoriuscita liquidi causati da corrosione e usura;
- j) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale (*sola parte affetta*).

### **Art. 1.13 – Esclusioni specifiche Condizioni facoltative**

#### **Fuoriuscita acqua e/o liquidi**

Sono esclusi i danni provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da rottura accidentale di condutture, interne e/o esterne e/o interrate, non al servizio diretto ed esclusivo del fabbricato assicurato.

#### **Gelo**

Sono esclusi i danni provocati al fabbricato a seguito di fuoriuscita di acqua causata da gelo per rottura di condutture installate all'esterno della costruzione o interrate, nonché le spese per ricercare il guasto e per riparare o sostituire gli impianti o parti degli stessi.

#### **Trabocco e Rigurgito**

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria pubblica, nonché le spese per la ricerca del guasto e per la riparazione dell'impianto

#### **Eventi atmosferici e sovraccarico di neve**

Sono esclusi i danni:

- a tende e relativi sostegni ed a cavi aerei;
- ad antenne, insegne ed altri enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi pannelli solari ed impianti fissi per natura e destinazione;
- a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei fissi ed infissi (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); per tali fabbricati si intende comunque operante la garanzia "grandine" nei limiti previsti dall'art. 1.7 punto 1);
- capannoni pressostatici e simili;
- alle cose mobili poste all'esterno del corpo di fabbricato;

nonché quelli, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:

- cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
- alluvioni, inondazioni o allagamenti;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua.

#### **Eventi sociopolitici**

Sono esclusi i danni:

- di furto nonché quelli a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune risarcibili in base a quanto disposto all'art. 10, di imbrattamento e/o deturpamento delle facciate e/o parti esterne del fabbricato; di natura puramente estetica cioè che non compromettano la funzionalità propria della parte di fabbricato interessata;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- alle cose mobili poste all'esterno del corpo di fabbricato.

Ai fini della presente condizione facoltativa non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato;
- qualsiasi altro parente o affine se con loro convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.



## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

### Art. 1.14 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo "COSA POSSO ASSICURARE"

### Tabella riassuntiva

I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO RIPORTATI ALTRESI' NELLA SEGUENTE TABELLA RIASSUNTIVA

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
<b>CONDIZIONI DI BASE</b>			
Fenomeni elettrici	Per gli impianti realizzati nel rispetto delle normative vigenti 5% della somma assicurata "fabbricato" per sinistro e per anno		euro 100
	Per altri impianti euro 1.500 per sinistro e per anno		euro 300
Rottura accidentale di lastre	3 per mille della somma assicurata "fabbricato" con il massimo di euro 5.000 per sinistro e per anno		euro 150
Demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico i residuati del sinistro	10% dell'indennizzo con il massimo di euro 20.000		
Perdita pigioni o mancato godimento del fabbricato	10% del valore della singola porzione sinistrata		
Riparazione dell'impianto di distribuzione del gas, di pertinenza del fabbricato assicurato	euro 1.500 per sinistro e per anno		Euro 100
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>			
Fuoriuscita acqua e/o liquidi	Per fabbricati antecedenti all'anno 1994 Somma assicurata "fabbricato"		euro 150
Gelo	euro 1.500 per ogni sinistro con il massimo di euro 5.000 per anno		euro 250
Ricerca e riparazione del guasto	Fabbricati con classificazione a) 5 per mille della somma assicurata "fabbricato" con il massimo di euro 10.000		euro 150
	Fabbricati con classificazione b) 5 per mille della somma assicurata "fabbricato" con il massimo di euro 5.000		euro 250
	Relativamente ad impianti e tubazioni interrati 5 per mille della somma assicurata "fabbricato" con il massimo di euro 1.500		Fabbricati a) euro 150 Fabbricati b) euro 250
Eventi atmosferici – evento "grandine" Per danni a coperture in cemento amianto fibrocemento, manufatti in materia plastica, vetrate, lucernari, verande, fissi ed infissi;	euro 25.000 per sinistro e per anno		euro 250
Eventi atmosferici – evento "grandine" Per danni subiti da pannelli solari (per riscaldamento e/o fotovoltaici);	euro 15.000 per sinistro e per anno		euro 250
Sovraccarico neve	50% della somma assicurata "fabbricato"		euro 250
Eventi sociopolitici	Nel limite della somma assicurata		euro 250



## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE**

### **Art. 1.15 – Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) avvisare per iscritto la Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché adoperarsi per il recupero delle cose rubate avvisando dell'eventuale ritrovamento la Società;
- c) in caso di ipotesi di reato, denunciare l'evento all' Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l'importo approssimativo del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
- d) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce, i residui del sinistro e gli indizi materiali dell'eventuale reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo/risarcimento alcuno;
- e) predisporre elenco dettagliato per qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate, esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore;
- f) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento di tali obblighi che comporti pregiudizio alla Società o l'impossibilità di valutare il danno può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera b) sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.

### **Art. 1.16 – Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo/risarcimento.

### **Art. 1.17 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina e mandato dei periti**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, escluso ogni obbligo solidale.

I Periti devono:

1. indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.15;
3. stimare il valore a nuovo del Fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 1.9;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 1.18 – Anticipo dell'indennizzo/risarcimento**

Fermo il disposto dell'art. 1.19 che segue, l'Assicurato ha facoltà di ottenere, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo (determinato come previsto dall'art. 1.9, **con esclusione del supplemento di indennità a nuovo**) che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'entità del danno non sia inferiore al 40% della somma assicurata**. La Società sarà obbligata al pagamento dell'acconto dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. **L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00.**

### **Art. 1.19 – Pagamento dell'indennizzo/risarcimento – Rinuncia alla Rivalsa**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo/risarcimento entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, **sempre che non sia stata fatta opposizione, e, in particolare nel caso di incendio, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.12 punto c).**

La Società rinuncia alla rivalsa nei confronti dei condomini, dei loro ospiti, dei loro inquilini, dei dipendenti addetti al fabbricato e dell'amministratore che sono responsabili dei danni coperti con le garanzie di cui alla presente polizza, **a condizioni che non ricorra il dolo od una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio, del danneggiante e che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso per ottenere il risarcimento del danno già liquidatogli dalla Società.**



## SEZIONE

# R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

### COSA POSSO ASSICURARE

#### **Art. 2.1 – Responsabilità civile verso terzi – Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli, nella sua qualità di proprietario del fabbricato assicurato e/o conduttore delle parti comuni, sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

La garanzia comprende anche la Responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprietà di viali, giardini anche con alberi di alto fusto, muri di cinta, recinzioni e cancelli ed altre dipendenze del fabbricato;
- da caduta di neve o ghiaccio dai tetti causata dalla mancata rimozione;
- ghiaccio formatosi nelle parti antistanti il perimetro del fabbricato.

La garanzia comprende anche i danni causati dai dipendenti dell'Assicurato addetti al fabbricato o da loro occasionali sostituti. La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

#### **Art. 2.2 – Lavori di straordinaria manutenzione**

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del fabbricato assicurato;

#### **Art. 2.3 – Danni da fuoriuscita di liquidi**

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fuoriuscita di liquidi causata da rottura accidentale delle tubazioni e degli impianti fissi del fabbricato. Ove sia operante la garanzia "trabocco e rigurgito" per i danni al fabbricato, l'Assicurazione copre anche la Responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza di trabocco degli impianti idrici, sanitari e termici del fabbricato stesso per occlusione delle relative tubazioni nonché per rigurgito delle fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato.

In ogni caso, relativamente ai danni a cose di terzi contenute nei locali interrati o adibiti a:

- a) supermercati, empori,
- b) teatri, cinematografi, discoteche,
- c) musei, archivi anche magnetici, istituti analisi cliniche
- d) pelliccerie,
- e) magazzini generali, industrie di qualsiasi genere,
- f) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicinali, alimentari
- g) attività produttive e/o commerciali in genere e/o relativi depositi

**il massimale resta limitato a € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.**

#### **Art. 2.4 – Interruzione e sospensione di attività**

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per danni di tale natura la Società risponde entro il limite del 20% del massimale di polizza con un massimo di € 100.000,00 per sinistro.**

#### **Art. 2.5 – Inquinamento accidentale**

La garanzia comprende i danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria e del suolo.

**Per danni di tale natura la Società risponde entro il limite del 20% del massimale di polizza con un massimo di € 100.000,00 per sinistro.**

#### **Art. 2.6 – Responsabilità derivante all'Assicurato da lavoratori non dipendenti**

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone di cui l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale (**esclusi gli occasionali sostituti degli addetti al fabbricato in quanto già previsti all'Art. 2.1**), **sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo, perseguibile d'ufficio.**

#### **Art. 2.7 – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) – Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del 50% (cinquanta per cento) del massimale convenuto per la garanzia di Responsabilità civile verso terzi**, delle somme che questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile verso i dipendenti addetti al fabbricato per gli infortuni da loro sofferti:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti al fabbricato da lui dipendenti;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro, di cui al precedente punto 1., per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124.

**L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

La presente Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato **fino a concorrenza massima di € 150.000,00**, delle somme che questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per lesioni personali involontariamente cagionate ai sostituti occasionali degli addetti al fabbricato (anche se non assicurati presso l'INAIL) in conseguenza dell'attività da loro svolta presso il Fabbricato, **sempre che all'Assicurato derivi una responsabilità dipendente da reato perseguibile d'ufficio.**





#### **Art. 2.8 – Responsabilità civile derivante dalla conduzione degli appartamenti e da svolgimento dell'attività familiare – Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga, **fino a concorrenza del massimale convenuto**, a tenere indenne l'Assicurato ed i conduttori degli appartamenti del fabbricato, comprese le persone con essi stabilmente conviventi o residenti, delle somme che gli stessi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, debbano corrispondere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza della conduzione:

- degli appartamenti e/o porzioni immobiliari adibiti a civile abitazione e dello svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni del fabbricato delle normali attività familiari;
- dei locali adibiti ad uffici o studi professionali.

**Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente Assicurazione si intende stipulata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.**

#### **Art. 2.9 – Danni da fuoriuscita acqua e liquidi**

L'Assicurazione copre la Responsabilità civile derivante all'Assicurato da fuoriuscita di liquidi derivante dalla conduzione dell'appartamento. In ogni caso, relativamente ai danni a cose di terzi contenute nei locali interrati o adibiti a:

- a) supermercati, empori,
- b) teatri, cinematografi, discoteche,
- c) musei, archivi anche magnetici, istituti analisi cliniche
- d) pelliccerie,
- e) magazzini generali, industrie di qualsiasi genere,
- f) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicinali, alimentari
- g) attività produttive e/o commerciali in genere e/o relativi depositi

**il massimale resta limitato a € 50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo**

#### **Art. 2.10 – CONDIZIONI FACOLTATIVE**

##### **A) RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINISTRATORE – Oggetto dell'assicurazione**

**Operante solo se richiamata nel frontespizio di Polizza**

La Società risponde delle somme che l'Amministratore sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali a persone o cose e per perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, in dipendenza dell'attività di Amministrazione del condominio assicurato **svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge**, comprese le eventuali multe od ammende inflitte al condominio o ai singoli condomini.

La garanzia è operante anche per il fatto di collaboratori e dipendenti del cui operato l'Amministratore debba rispondere a norma di legge.

**La garanzia è operante per i danni conseguenti a fatti o atti verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia e sempre che il danno si sia manifestato e sia stato denunciato entro un anno dal giorno in cui si sono verificati i fatti stessi per i quali viene invocata la responsabilità dell'Amministratore.**

**Il massimale è stabilito in € 50.000,00 e rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei Sinistri verificatisi e denunciati alla Società stessa.**

**La garanzia è prestata con uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro col minimo di € 300,00. (Relativamente ai danni a cose detto scoperto sostituisce la franchigia eventualmente prevista in polizza).**

**Qualora, per il medesimo rischio, esista altra Assicurazione stipulata direttamente dall' Amministratore, la presente garanzia viene prestata per l'eccedenza dei massimali previsti in detta Assicurazione.**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. II, qualora vi sia una responsabilità dell'Amministratore per mancato pagamento del premio - si conviene quanto segue:

- a) premesso che la rata di premio scaduta è comunque dovuta ai sensi dell'art. II, la Società garantisce l'Assicurato, **nei limiti delle somme e garanzie prestate dalla presente polizza, con il massimo di € 50.000,00**, anche in caso di mancato pagamento della rata di premio annuale o frazionata dovuta per il presente contratto, **per la durata massima di 90 giorni dopo quello della scadenza;**
- b) **il pagamento di eventuali Sinistri occorsi in tale periodo sarà effettuato a condizione che la rata di premio dovuta venga pagata contestualmente alla denuncia del sinistro;**
- c) **rimane fermo ed impregiudicato ogni diritto da parte della Società all'esazione dei premi scaduti e non pagati.**

---

## ***COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO***

---

#### **Art. 2.11 – Fabbricati in condominio**

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio, sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'Assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

**Sono esclusi dall' Assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie Incendio e rischi accessori, Spargimento di acqua e liquidi ed Eventi eccezionali.**

#### **Art. 2.12 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Società non riconosce spese legali incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**





---

## **COSA NON È ASSICURATO**

---

### **Art. 2.13 – Esclusioni**

L'Assicurazione non comprende i danni provocati:

- a) da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;
- b) di furto;
- c) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) cagionati dall'esistenza o dalla presenza, nel fabbricato assicurati, di amianto o di prodotti contenenti amianto o altre sostanze considerate "fossico nocive" dai vigenti regolamenti.

### **Art. 2.14 – Esclusioni specifiche di garanzia**

In relazione alla garanzia "fuoriuscita acqua e liquidi", l'assicurazione non copre i danni:

- a) derivanti dall'esercizio negli appartamenti di industrie, commercio, arti e professioni od altre attività retribuite svolte dagli Assicurati;
- b) di furto;
- c) alle cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi motivo;
- d) arrecati all'appartamento occupato dal conduttore al quale sia imputabile il sinistro.

In relazione alla garanzia "lavori di straordinaria manutenzione", l'assicurazione non copre:

- e) le responsabilità derivanti al committente ai sensi del D. Lgs. 81/08

In relazione alla garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)", l'assicurazione non copre:

- f) le malattie professionali.

### **Art. 2.15 – Esclusioni specifiche Condizioni facoltative**

A) RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINISTRATORE

La garanzia non vale per:

- a) il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate inflitte personalmente all' Amministratore;
- b) danni dei quali l'Amministratore debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento di denaro o di titoli al portatore;
- c) danni derivanti dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.

### **Art. 2.16 – Persone non considerate "terzi"**

Non sono considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e loro occasionali sostituti, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto disciplinato all'art. 2.7.



## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

### Art. 2.17 – Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

Ad integrazione di quanto previsto al paragrafo "COSA POSSO ASSICURARE"

### Tabella riassuntiva

I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

<b>GARANZIA</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	<b>SCOPERTO / MINIMO</b>	<b>FRANCHIGIA</b>
Danni da fuoriuscita di liquidi derivanti da rottura di tubazioni o impianti fissi	euro 50.000 per sinistro e per anno		
Interruzione e sospensione di attività	20% del massimale RCT assicurato con il massimo di euro 100.000 per sinistro		
Inquinamento accidentale	20% del massimale RCT assicurato con il massimo di euro 100.000 per sinistro		
Responsabilità civile verso addetti al fabbricato (RCO) Lesioni personali cagionate a sostituti occasionali degli addetti al fabbricato	euro 150.000 per sinistro		
Danni da fuoriuscita di acqua e liquidi derivanti dalla conduzione dell'appartamento	euro 50.000 per sinistro e per anno		
Gestione delle vertenze di danno	Nel limite di un ¼ del massimale RCT assicurato		
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>			
Responsabilità civile dell'amministratore	euro 50.000 per sinistro e per anno	10% dell'indennizzo Con il minimo di euro 300	

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE

### Art. 2.18 – Obblighi in caso di sinistro

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall' Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti della garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare tutti i sinistri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi così come definito dall'articolo 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.

### Art. 2.19 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI**

### **1. Titolare del trattamento**

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

### **2. Responsabile Protezione Dati**

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- [dpo@assicuratricemilanese.it](mailto:dpo@assicuratricemilanese.it)

### **3. Finalità del trattamento**

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari<sup>1</sup> - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

---

<sup>1</sup> L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
  - nome e cognome
  - indirizzo di casa
  - indirizzo email
  - numero identificativo nazionale
  - numero di passaporto
  - indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
  - numero di targa del veicolo
  - numero di patente
  - volto, impronte digitali o calligrafia
  - numeri di carta di credito
  - identità digitale
  - data di nascita
  - luogo di nascita
  - informazioni genetiche
  - numero di telefono
  - account name o nickname.

**A) Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale condizione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

**B) Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

• **Categorie particolari di dati** (art. 9 comma 1 GDPR)

- dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.

#### 4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
  - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
  - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
  - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

#### 5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

#### 6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## 7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per il seguente periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortalì” connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortalì” connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

## 8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

### Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connesso con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.



Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

#### Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

## **9. Diritti dell'interessato**

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- i. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- j. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

**N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.**



## 10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: [servizio.clienti@assicuratricemilanese.it](mailto:servizio.clienti@assicuratricemilanese.it)
- Inviare una e-mail all'indirizzo: [dpo@assicuratricemilanese.it](mailto:dpo@assicuratricemilanese.it)
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it)

## 11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

## 12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

**Il Titolare r.l.p.t.**  
**Assicuratrice Milanese S.p.A.**

**Pierluigi Mancuso**

